Pubblico Impiego - Ministero della Difesa

Osservazioni e proposte in merito allo Schema di decreto ministeriale di ripartizione della dotazione organica del personale civile delle Aree, dei professori e dei ricercatori del Ministero della difesa

, 16/07/2014

Coordinamento Nazionale Difesa Roma 5 luglio 2014

Alla c.a
Sottosegretario della Difesa
On. Domenico ROSSI

Oggetto: Osservazioni e proposte in merito allo Schema di decreto ministeriale di ripartizione della dotazione organica del personale civile delle Aree, dei professori e dei ricercatori del Ministero della difesa, in Applicazione al d.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Premessi i dubbi e le difformità numeriche dello schema di Decreto distinto per Area e Regione, rispetto agli stralci della F.E.O. e T.O.O. forniti dai singoli Enti alle OO.SS. e RSU Territoriali , lo scrivente Coordinamento Nazionale USB Difesa osserva quanto segue:

L’Attuale situazione che interessa il Dicastero della Difesa prospetta una drastica riduzione degli organici del personale civile. L’O.S. USB Difesa ha più volte sottoposto proposte concrete al fine di evitare ricadute ancor più pesanti e, di recente gravate ancor dai provvedimenti contenuti nella riforma della Pubblica Amministrazione.

Avevamo chiesto la possibilità di estensione dei requisiti “pre FONERO” per tutto il personale interessato per l’intera durata dei provvedimenti discendenti dalla revisione dello strumento militare ma senza alcun riscontro.

Una proposta che avrebbe consentito di velocizzare il ricambio generazionale soprattutto nel settore Industriale, il cui lavoro, come evidenziato dal Ministro, è cruciale per garantire l’efficienza dello strumento Militare e accelerare il trasferimento delle competenze professionali dagli “anziani” ai “giovani”. La situazione sui posti di Lavoro è divenuta sempre più insostenibile a causa delle incertezze e preoccupazioni. Soprattutto se si procede unilateralmente a “tagliare” posizioni vacanti ma essenziali, come posti da capo Sezione, Capo Ufficio, Assistente ed Operatore Amministrativo cha passeranno FATALMENTE al personale militare.

Partendo dal personale di Terza Area, la sensazione che si avverte è che si tratti di un “si salvi chipuò”, di cui l’A.D. lamenta carenze in organico, tanto da non prevedere procedure per cessazioni dal servizio anticipate rispetto a quanto stabilito dalla Legge Fornero. Un ulteriore depauperamento del personale in forza alla terza area potrebbe comportare una restrizione dei diritti di quanti non riescano ad ottenere una mobilità esterna e, anche, si teme, favorire il subentro di personale militare nei già pochi incarichi riservati a personale civile.

A oggi, nonostante previsto dal D.Lgs. 7/2014, Art. 1., non è stato formalizzato un regolamento riguardo alle funzioni assegnate al personale civile dell’Area Tecnico Amministrativa. Il D.lgs. 8/2014, che interessa esclusivamente il personale di 1a e 2a AREA all’ art. 12 prevede la messa in disponibilità dei dipendenti che dovessero risultare in sovvranummero negli Enti oggetto di soppressione, riorganizzazione o riconfigurazione.

Tale provvedimento avrebbe maggior efficacia e fornirebbe garanzie certe per i Lavoratori solo se si individuassero forme chiare e non aleatorie, non essendo state rese note le dotazioni organiche di tutte le Amministrazioni Pubbliche come dicasi per gli Enti di F.A.

E’ Indispensabile quanto opportuno pertanto acquisire dati certi sulle procedure in argomento concluse ed in itinere. In alcuni casi come in alcuni Enti, cui si allega copia, si procede senza aver acquisito il necessario assenso dei diretti interessati , RSU e OO.SS Territoriali.

Nonostante le ripetute segnalazioni non si è proceduto a risolvere l’annosa problematica del personale di 1° AREA, impossibilitato al transito presso altre Amministrazioni Pubbliche o anche gli stessi Enti di F.A, poiché come noto, non troverebbe alcuna possibilità di

reimpiego. Infatti in tutti gli Enti di F.A. attualmente tale personale (oltre 1.800 unità) è collocato al di fuori delle D.T.O.

Riteniamo indispensabile pertanto la necessità di integrare alla voce CONSIDERATE ..... “secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni da avviare a livello Provinciale, in cui acquisire le vacanze organiche delle altre Amministrazioni Pubbliche”.

Infatti questo istituto non è altro che la conferenza dellepubbliche amministrazioni in un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su temi comuni, semplificando e razionalizzando così i procedimenti. L’utilità di un’entità organizzativa come la conferenza dei servizi assume, quindi, particolare importanza sia sulle decisioni che coinvolgono una molteplicità d’interessi e dunque una pluralità di organismi amministrativi, ciascuno dei quali ricollegabili a distinti centri di potere e appartenenti a distinti apparati.

La conferenza dei servizi è, dunque, uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante l’apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni, a distinti titoli competenti, senza superare peraltro la distribuzione delle competenze fra le stesse.La legge 241/90prevede, secondo un’ormai consolidata distinzione dottrinale, due forme di conferenza di servizi, la “conferenza istruttoria” e la “conferenza decisoria”.

A mente dell’art. 14, commi 1 e 3 della legge 241/90, alla conferenza “istruttoria” si ricorre di regola qualora sia opportuno compiere unesame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedure amministrative connesse, riguardanti medesime attività o risultati. In tale ultimo caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. A questa conferenza devono essere convocate tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento necessario per l’adozione del provvedimento finale.Diversamente per la conferenza dei servizi “decisoria” il legislatore ha posto l’accento sull’obbligatorietà della convocazione, sottraendola alla discrezionalità amministrativa. Infatti, l’art. 14, comma 2, recita: “.la conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese,concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. Stanti pertanto le osservazioni esposte, meritevolidi attenzione, si ritiene urgente indire apposito incontro in cui acquisire ulteriori e maggiori dettagli in merito ai tanti dubbi e perplessità sulla revisione organizzativa della Difesa, i cui costi potrebbero essere paradossalmente ancor più rilevanti data l’impossibilità di mantenere lo stesso standard qualitativo e quantitativo in termini di efficienzae produttività sino ad oggi garantito dal Personale Civile, senza il benché minimo riconoscimento del ruolo svolto nell’interesse del Paese, nonostante riconosciuto dalle stesse Autorità Politiche e Militari

COORDINAMENTO NAZIONALE DIFESA